

DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2019

192/2019/R/EEL

INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 285/2018/R/EEL, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI AGEVOLAZIONE ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1065^a riunione del 21 maggio 2019

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016” (di seguito: decreto-legge 189/16), come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2016, 294;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, come convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2018, 170;
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, come convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2018, 220;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016” (di seguito: deliberazione 474/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016” (di seguito: deliberazione 618/2016/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, recante “Integrazioni urgenti alla deliberazione dell’Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia” (di seguito: deliberazione 619/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del decreto legge 189/16 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 71/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com (di seguito: deliberazione 81/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 181/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 181/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 312/2018/R/com (di seguito: deliberazione 312/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 339/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 587/2018/R/com (di seguito: deliberazione 587/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2018, 644/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 644/2018/R/eel);
- le determinazioni del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità 28 settembre 2017, 10/17 e 27 settembre 2018, 13/18.
- la comunicazione dell’Autorità alla CSEA, del 4 dicembre 2018, prot. Autorità 34468, del 4 dicembre 2018 (di seguito: comunicazione 4 dicembre 2018), recante istruzioni operative in merito a casi particolari relativi alle imprese a forte consumo di energia elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 921/2017/R/eel, adottata d’urgenza il 28 dicembre 2017, l’Autorità ha definito disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 21 dicembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della legge 167/17;

- il comma 2.2, dell'Allegato A, alla deliberazione 921/2017/R/eel prevede, che la componente tariffaria A_{SOS} sia applicata in maniera differenziata per le diverse classi di agevolazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- il comma 2.3, dell'Allegato A, alla deliberazione 921/2017/R/eel, prevede che la componente A_{SOS} è posta pari a zero per le imprese a cui viene attribuita una delle classi di agevolazione VAL.x; e che il livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 è versato dalle suddette imprese con le modalità previste dall'articolo 7 del medesimo Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel;
- l'articolo 7, dell'Allegato A, alla deliberazione 921/2017/R/eel prevede che le imprese rientranti nelle classi di agevolazione VAL.x versano alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), il livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017 con modalità e tempistiche stabilite con successivo provvedimento dell'Autorità, su proposta della CSEA;
- con la deliberazione 285/2018/R/eel, l'Autorità ha approvato, su proposta della CSEA, le disposizioni attuative necessarie per completare il quadro regolatorio di riferimento per le imprese a forte consumo di energia elettrica in ottemperanza a quanto previsto al punto 6, lettere da a) a d), della deliberazione 921/2017/R/eel;
- in particolare, per quanto concerne la lettera b), dell'Allegato A, alla deliberazione 285/2018/R/eel, è stato previsto che l'attività di esazione delle contribuzioni dovute, per l'anno di competenza n , dalle imprese rientranti nelle classi di agevolazione VAL.x venga effettuata dalla CSEA con meccanismo di acconto, nel corso dell'anno n , e un successivo conguaglio nell'anno $n+1$;
- dette modalità prevedono, a regime, che:
 - l'attribuzione della classe di agevolazione per l'anno di competenza n venga fatta sulla base dei dati raccolti tramite il Portale reso disponibile da CSEA entro il 30 settembre dell'anno $n-1$;
 - entro il 31 maggio dell'anno n , la CSEA pubblichi sul Portale tramite l'*account* di ciascuna impresa con classe di agevolazione VAL.x l'importo delle due rate uguali da versare in acconto (entro il 30 giugno e 31 dicembre dell'anno n), pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, e comunichi alle medesime imprese, a mezzo PEC, le modalità e le tempistiche di versamento delle rate di acconto;
 - entro il 30 settembre dell'anno $n+1$, la CSEA verifichi i dati di consumo dell'anno di competenza n di tutte le imprese aventi classe di agevolazione VAL.x e calcoli il valore minimo di contribuzione tra quello riportato nella tabella 1 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del DM 21 dicembre 2017 e quello applicabile ai sensi della lettera b) del medesimo comma;
 - entro il 30 novembre dell'anno $n+1$, la CSEA pubblichi sul Portale tramite l'*account* di ciascuna impresa il valore definitivo della contribuzione da pagare per l'anno n , sulla base del valore minimo come sopra calcolato, e comunichi alle medesime imprese, tramite PEC, le modalità e la tempistica dell'eventuale

- conguaglio (solitamente una restituzione), da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno $n+1$;
- in relazione all'anno di competenza 2018, i termini per l'erogazione delle due rate in acconto per le imprese rientranti nelle classi di agevolazione VAL.x sono coincidenti e sono fissati al 31 dicembre 2018.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 921/2017/R/eel aveva previsto, per il solo anno 2018, l'assegnazione, a ciascuna impresa a forte consumo di energia, di una classe provvisoria di agevolazione calcolata sulla base dei dati a disposizione della CSEA (raccolti in relazione al riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per anni precedenti al 2018), salvo effettuare le necessarie integrazioni dei dati mancanti per determinare la classe definitiva di agevolazione valevole per l'intero anno 2018 e fermo restando il successivo conguaglio, in funzione del livello di agevolazione definitivamente assegnato;
- con la deliberazione 644/2018/R/eel, l'Autorità, anche alla luce degli elementi acquisiti in esito al riconoscimento delle agevolazioni per l'anno 2018, ha integrato le precedenti disposizioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, estendendo l'applicazione della classe provvisoria di agevolazione anche al 2019 e agli anni seguenti, allo scopo di evitare discontinuità nei passaggi d'anno;
- con la medesima deliberazione 644/2018/R/eel, l'Autorità ha, altresì, fissato al 15 marzo 2019, il termine per il completamento della documentazione richiesta in sede istruttoria da parte delle imprese che, per l'anno di competenza 2018, risultano ancora in classe provvisoria in seguito ad accertamenti da parte della CSEA; e ha altresì previsto che, decorso tale termine, la CSEA escluderà le imprese dall'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per il medesimo anno 2018 (assegnando loro la classe di agevolazione 0); in tal caso, i conguagli sono effettuati dagli operatori;
- la richiamata deliberazione 644/2018/R/eel, di conseguenza, ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/com in modo che la classe (definitiva o provvisoria) di agevolazione assegnata per l'anno $n-1$ venga applicata, quale classe provvisoria di agevolazione per l'anno n , alle imprese per le quali sono in corso controlli sui dati dichiarati, fino al completamento dei controlli;
- per quanto riguarda le imprese di nuova costituzione l'inserimento nell'elenco e, di conseguenza, l'assegnazione della classe di agevolazione avviene sulla base di dati stimati dichiarati dalle imprese, mentre è previsto che la classe di agevolazione definitiva avvenga a valle della verifica dei dati a consuntivo;
- con la deliberazione 644/2018/R/eel è stato, infine, dato mandato a CSEA di procedere alla riapertura straordinaria del portale nel corso del 2019, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi titolo per gli anni 2017, 2018 e 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, la CSEA pubblica mensilmente l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza; il suddetto elenco distingue le imprese a cui è stata assegnata una classe definitiva di agevolazione da quelle che hanno fatto richiesta d'inserimento nell'elenco ma sono ancora soggette ai controlli sui dati dichiarati;
- conseguentemente l'elenco pubblicato da CSEA viene mensilmente aggiornato per tener conto delle imprese a cui viene assegnata la classe di agevolazione definitiva;
- le informazioni relative alla classe di agevolazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica sono messe a disposizione del SII per permettere alle imprese distributrici e ai venditori di applicare i livelli della componente A_{SOS} ai singoli punti di prelievo nella titolarità delle stesse imprese;
- si possono verificare casi in cui la classe definitiva assegnata è differente da quella provvisoria; in particolare, si possono verificare casi in cui a imprese a cui era stata assegnata una classe di agevolazione provvisoria FAT.x o 0 venga assegnata una classe di agevolazione definitiva, VAL.x; ciò implica che i distributori hanno applicato ai punti di prelievo nella titolarità della suddette imprese, nei mesi precedenti all'assegnazione della classe definitiva, un livello della componente A_{SOS} diverso da zero;
- si può anche verificare il caso opposto a quello di cui al precedente alinea, ovvero che sia assegnata una classe definitiva FAT.x o 0 a imprese cui era stata assegnata una classe provvisoria VAL.x; può verificarsi pertanto il caso in cui i distributori richiedano il conguaglio della componente tariffaria A_{SOS} dopo che le suddette imprese hanno già pagato alla CSEA almeno una rata di acconto del livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017;
- con la comunicazione 4 dicembre 2018 l'Autorità, al fine di integrare le disposizioni operative in merito alle modalità per la riscossione della contribuzione degli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, secondo il livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x, ha fornito alla CSEA specifiche indicazioni in merito all'annualità di competenza 2018;
- con riferimento all'annualità di competenza 2018, la CSEA ha comunicato a ciascuna delle imprese a cui è stata assegnata una classe di agevolazione provvisoria o definitiva VAL.x, a mezzo PEC, le modalità e le tempistiche di versamento delle rate di acconto;
- le suddette imprese sono state, altresì, informate della possibilità di richiedere l'attribuzione della classe di agevolazione FAT.x di pertinenza (valutata in base ai propri consumi e al proprio livello di fatturato), nei casi in cui per l'impresa medesima il contributo dovuto valutato in proporzione al Valore aggiunto lordo risulti superiore a quello dovuto in base alla classe FAT.x di pertinenza;

- alcune imprese cui era stata assegnata una classe di agevolazione provvisoria FAT.x, e la cui classe definitiva in elenchi successivi a quelli pubblicati il 18 dicembre 2018 risulta essere VAL.x hanno chiesto alla CSEA di poter posticipare il pagamento delle rate di acconto al fine di limitare la propria esposizione finanziaria, in attesa di ricevere i conguagli dovuti al pagamento della contribuzione per l'assegnazione della classe di agevolazione provvisoria.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, con le deliberazioni 474/2016/R/com, 618/2016/R/com, 619/2016/R/com, 810/2016/R/com, 252/2017/R/com, 81/2018/R/com, 312/2018/R/com e 587/2018/R/com l'Autorità, analogamente a quanto disposto in occasione dei precedenti eventi sismici, ha adottato disposizioni urgenti a sostegno delle popolazioni colpite, introducendo, tra l'altro, norme in materia di agevolazioni di natura tariffaria;
- per effetto delle sopracitate deliberazioni ciascun soggetto beneficiario, ivi comprese le imprese a forte consumo di energia elettrica, possono godere delle agevolazioni disciplinate dalla deliberazione 252/2017/R/com e pertanto sono esentate, tra l'altro, dal pagamento degli oneri di sistema, per un periodo di 36 mesi, in tanti punti di prelievo quanti erano:
 - a) quelli attivi alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 al decreto-legge 189/16;
 - b) quelli attivi alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 2 al decreto-legge 189/16;
 - c) quelli attivi alla data del 18 gennaio 2017 nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 2-bis al decreto-legge 189/16;
 - d) in deroga a quanto previsto al precedente alinea, limitatamente alle utenze localizzate nelle cosiddette zone rosse l'esenzione è riconosciuta fino alla data del 31 dicembre 2020;
- con la comunicazione 4 dicembre 2018 l'Autorità, al fine di integrare le disposizioni operative in merito al trattamento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie previste per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi la CSEA, ha fornito alla CSEA specifiche indicazioni in merito al riconoscimento delle agevolazioni per gli anni di competenza 2016 e 2017;
- alcune imprese a forte consumo di energia elettrica, che godono delle misure agevolative a sostegno degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e rientranti nella classe di agevolazione VAL.x, hanno richiesto a CSEA di essere esentate dal pagamento degli importi dovuti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- integrare le disposizioni di cui all'Allegato A, lettera b) alla deliberazione 285/2018/R/eel, prevedendo:
 - i. la possibilità per le imprese di richiedere, anche nella situazione a regime, l'attribuzione della classe di agevolazione FAT.x di pertinenza, nei casi in cui per l'impresa medesima il contributo dovuto valutato in proporzione al Valore aggiunto lordo risulti superiore a quello dovuto in base alla classe FAT.x di pertinenza;
 - ii. opportune tempistiche di pagamento o di restituzione a/da parte di CSEA del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 al fine di evitare, nei casi particolari descritti nei precedenti alinea, una doppia esposizione finanziaria da parte di imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione al pagamento della componente A_{SOS} ;
 - iii. opportune modalità di conciliazione tra quanto previsto dalle suddette disposizioni e quanto previsto dalle disposizioni in relazione alle agevolazioni riconosciute ai soggetti colpiti dagli eventi sismici, di cui alle deliberazioni 474/2016/R/com, 618/2016/R/com, 619/2016/R/com, 810/2016/R/com, 252/2017/R/com, 81/2018/R/com, 312/2018/R/com e 587/2018/R/com

DELIBERA

1. all'Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel, lettera b), dopo le parole "Entro il 31 maggio dell'anno n , la CSEA pubblica sul Portale tramite l'account di ciascuna impresa di classe VAL.x l'importo delle due rate uguali da versare in acconto (entro il 30 giugno e 31 dicembre dell'anno n), pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), del DM 21 dicembre 2017 e comunica alle medesime imprese, a mezzo PEC, le modalità e le tempistiche di versamento delle rate di acconto" sono aggiunte le seguenti parole:
"Con la medesima PEC la CSEA comunica alle imprese rientranti nelle classi di agevolazione VAL.x le modalità e le tempistiche per richiedere l'attribuzione della classe di agevolazione FAT.x di pertinenza (valutata in base ai propri consumi e al proprio livello di fatturato), nei casi in cui per l'impresa medesima il contributo dovuto valutato in proporzione al Valore aggiunto lordo risulti superiore a quello dovuto in base alla classe FAT.x di pertinenza.
Le suddette tempistiche di versamento delle rate di acconto prevedono una scadenza di pagamento che non può essere inferiore a 130 giorni dalla data di pubblicazione da parte del SII del primo elenco in cui compare l'attribuzione della classe VAL.x all'impresa interessata, per ciascun anno di competenza.

Qualora una impresa a forte consumo di energia elettrica con classe provvisoria VAL.x abbia già provveduto al pagamento di una o due rate di acconto e successivamente venga assegnato a tale impresa una classe di agevolazione FAT.x o 0, la CSEA provvede al rimborso degli importi pagati entro 45 giorni dalla data di trasmissione da parte di CSEA al SII del primo elenco in cui compare l'attribuzione di tale classe”;

2. di dare mandato alla CSEA di procedere, secondo le modalità e le tempistiche dalla stessa definite, a seguito delle richieste pervenute a CSEA dalle imprese a forte consumo di energia elettrica a cui è stata assegnata una classe di agevolazione VAL.x e che godono delle misure agevolative a sostegno degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, ad effettuare una apposita istruttoria che consenta di verificare, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e chiedendo opportuno riscontro al distributore di riferimento, quali punti di prelievo nella titolarità delle suddette imprese siano interessati dagli degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;
3. al termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 2. la CSEA:
 - nel caso in cui tutti i punti di prelievo dell'impresa a forte consumo di energia elettrica sono interessati dagli eventi sismici non richiederà il pagamento della quota VAL.x;
 - nel caso in cui siano presenti situazioni miste, ovvero imprese con più punti di prelievo di cui solo alcuni interessati dagli eventi sismici, sospenda inizialmente il pagamento dell'importo delle rate di acconto di cui all'Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel, lettera b), e proceda, in occasione della regolazione di conguaglio a far pagare il valore minimo calcolato confrontando il contributo dovuto calcolato sul VAL.x dell'impresa e il valore calcolato applicando al consumo dei punti che non godono delle agevolazioni per gli eventi sismici la classe di agevolazione FAT.3;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla CSEA, per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione e l'Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel, così come modificato, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini